

Il patto di famiglia: strumento utile per il trasferimento dell'azienda agricola

di Samuele Cantini – avvocato

Studio Giuri avvocati associati

Il momento successorio per causa di morte può costituire ragione di pregiudizio per l'integrità dell'azienda agricola; la stessa è difatti sovente destinata alla finale parcellizzazione tra coeredi (i quali - non infrequentemente - non intendono proseguire l'attività imprenditoriale esercitata da parte del soggetto cui succedono).

Il contributo vuole chiarire se l'istituto del patto di famiglia¹ possa utilmente impiegarsi – allo scopo di preservarne l'integrità – per regolamentare la sorte dell'azienda per il tempo in cui l'imprenditore avrà terminato di vivere.

Inquadramento sommario dell'istituto

La nuova disciplina del patto di famiglia attiene al passaggio generazionale dell'impresa. Ha lo scopo – ambizioso – di costituire strumento di garanzia di continua; efficiente gestione del bene produttivo azienda nel rispetto della esigenza di tutelare i legittimari (coloro cui la legge riserva specifiche quote di eredità) coinvolti nella vicenda traslativa per causa di morte del bene azienda.

L'istituto è funzionalmente deputato al perseguimento di 2 finalità.

1. il trasferimento del complesso aziendale (cui è equiparato il trasferimento di partecipazioni sociali);
2. la tacitazione - garantita dal pagamento in loro favore della somma corrispondente al valore della spettante quota di legittima – delle ragioni dei soggetti presunti legittimari non assegnatari².

Il contratto deve rivestire la forma dell'atto pubblico *ad substantiam* (si veda [articolo 768-ter](#), cod. civ.) cui debbono partecipare il disponente (vale a dire, il soggetto titolare dell'azienda che intenda trasferire al discendente il bene produttivo), i discendenti (o l'unico discendente) che il disponente intende beneficiare con l'attribuzione del complesso aziendale nonché coloro che rivestirebbero - se al

¹ Articolo 768-bis, cod. civ. - Nozione. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

² Le attribuzioni patrimoniali (si veda articolo 768-quater, cod. civ.) non sono soggette a collazione (articoli 737 e ss., cod. civ.), non sono soggette a esperimento dell'azione di riduzione (articoli 553 e ss., cod. civ.).

momento della stipula del patto si aprisse la successione del disponente - la qualità di legittimari del primo (si veda [articolo 768-quater](#), cod. civ.).

Il trasferimento del bene azienda (bene produttivo) avviene senza corrispettivo.

Il beneficiario designato - tuttavia - è tenuto a corrispondere ai legittimari esclusi (coloro che, pur essendo discendenti dell'imprenditore, non sono assegnatari del complesso aziendale) quanto loro spetta in relazione alla quota virtuale di cui sono riservatari; costoro - in sostanza - debbono intendersi liquidati dal discendente beneficiario (non già, quindi, beneficiati di attribuzione liberale per interposta persona).

L'istituto ha funzione essenzialmente divisoria: la devoluzione del bene produttivo - l'azienda - al discendente designato dal dante causa per la prosecuzione è correlata alla liquidazione (necessaria) della quota virtuale che spetterebbe ai legittimari (discendenti) non assegnatari, se la successione per causa di morte dell'imprenditore si aprisse alla data della stipula dell'atto.

Oggetto del c.d. patto di famiglia è necessariamente l'azienda (rispetto alla quale il fondo è bene aziendale): oggetto del contratto pertanto non è - né funzionalmente può essere - il fondo in quanto tale.

Rispetto a ciò, l'istituto del patto di famiglia ha il merito di considerare, con specifico riferimento alla regolamentazione della vicenda inerente al trasferimento per causa di morte, il bene produttivo per quel che è: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (al cui novero appartiene non esclusivamente il fondo) per esercitare l'impresa³.

Le disposizioni di diritto agrario ereditario considerano infatti sovente semplicemente il fondo quale bene produttivo oggetto di successione; non l'azienda.

Ne è esempio emblematico l'[articolo 49](#), L. 203/1982 (per effetto della cui applicazione l'erede per legge preferito ha facoltà di costringere il coerede a subire gli effetti negoziali dell'affitto di fondo rustico sulle quote di fondo che a quest'ultimo spettano *iure hereditario*).

Occorre, ciò posto, indagare se il patto di famiglia debba considerarsi trasferimento a titolo oneroso per effetto del quale riconoscere al concessionario coltivatore diretto (nonché al proprietario confinante coltivatore diretto) il diritto di prelazione per l'acquisto (ovvero il succedaneo loro diritto di riscatto).

Il dubbio sul prospettabile assoggettamento del trasferimento dell'azienda agricola per effetto del raggiunto patto di famiglia al diritto di prelazione legale rispetto al fondo rustico che - poiché facente

³ Articolo 2555, cod. civ. - Nozione. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il concetto di "azienda" e il concetto di "impresa" vanno tenuti distinti: l'azienda è il complesso dei beni impiegati per processo produttivo da parte dell'imprenditore; l'impresa è l'attività legata all'azienda dal rapporto di mezzo a fine.

parte del complesso aziendale - è oggetto integrante del trasferimento, deve risolversi in senso negativo.

Il trasferimento dell'azienda agricola tramite patto di famiglia - infatti - non costituisce atto a titolo oneroso: né il coltivatore diretto del fondo rustico che costituisce bene aziendale né il proprietario coltivatore diretto del fondo a esso confinante hanno quindi facoltà di esercitare - rispetto al fondo facente parte del complesso aziendale - il diritto di prelazione.

Diversamente potrebbe invece dirsi con riferimento al trasferimento del fondo che costituisca attuazione della eventuale liquidazione in natura cui il discendente assegnatario può essere tenuto in favore dei legittimari non designati, nel rispetto di quanto prevede l'[articolo 768-quater](#), comma 2, cod. civ..

Risulta ragionevole affermare che il trasferimento supposto del diritto di proprietà del fondo rustico che - per effetto del patto di famiglia - sia disposto dal discendente assegnatario dell'azienda in favore del legittimario non beneficiario allo scopo esclusivo di liquidarne il diritto di legittima non costituisce trasferimento attuato per spirito mero di liberalità.

Il quesito in ultimo proposto non ha - tuttavia - soluzione univoca.

Ad avviso modestissimo di chi scrive, non è da condividere la tesi per la quale il trasferimento del fondo - che concreta il procedimento di concordata liquidazione del legittimario in natura - costituisca negozio giuridico intimamente connesso al patto di famiglia, sicché verrebbe (non se ne apprezza il motivo) esso stesso a costituire atto a titolo gratuito, giustificando l'esclusione del diritto di prelazione.

Il patto di famiglia in rapporto alla impresa familiare

Il patto di famiglia è contratto necessariamente compatibile con le norme dettate in materia d'impresa familiare, la cui applicazione è fatta salva.

L'[articolo 230-bis](#), comma 1, cod. civ. riconosce in capo al familiare (che presta continuativamente attività di lavoro per l'impresa familiare) il diritto di partecipare al processo che conduce all'adozione - a maggioranza - delle decisioni concernenti - per quanto ivi interessa - la gestione straordinaria dell'impresa.

“Il familiare che partecipa all'impresa ha diritto di partecipare alle decisioni che concernono l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, adottate a maggioranza. Ai fini del calcolo della maggioranza, peraltro,

i voti dei partecipanti all'impresa hanno tutti lo stesso valore e non esistono quote (Tribunale di Roma, sentenza 18 febbraio 2019)⁴.

La decisione dell'imprenditore di trasferire a uno (ovvero a più) dei discendenti l'azienda tramite patto di famiglia necessita pertanto del previo consenso della maggioranza dei familiari partecipi.

Poiché il patto di famiglia è *“il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare [...] l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda [...] a uno o più discendenti”* il pagamento delle somme di cui all'[articolo 768-quater](#), comma 2, cod. civ. (attuato per tacitare il discendente non beneficiario del trasferimento) non deve pregiudicare il riconoscimento dei diritti che spettano ai discendenti partecipanti all'impresa familiare.

– I partecipanti all'impresa familiare restano titolari del diritto al mantenimento (secondo la condizione patrimoniale della famiglia) oltreché del diritto di partecipazione agli utili in relazione al lavoro prestato⁵.

– I partecipanti conservano il diritto alla liquidazione della partecipazione all'impresa, in ipotesi di cessazione della prestazione ovvero di alienazione dell'azienda ([articolo 230-bis](#), comma 4, cod. civ.).

Se, per effetto del trasferimento attuato con la stipula del patto di famiglia, i familiari partecipanti - discendenti non beneficiati - cessano di prestare attività lavorativa, il diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi deve essere liquidato in denaro (non hanno diritto - i primi - di rivendicare la quota di titolarità dei beni organizzati dell'impresa familiare per la quale prestano continuativa attività lavorativa) dal disponente.

Segue. “Il coordinamento della disciplina del patto di famiglia rispetto alle norme di legge in materia di prelazione dettate in favore dei familiari coadiuvanti che partecipino all'impresa familiare in relazione alle ipotesi di trasferimento dell'azienda⁶ con specifico riguardo alla impresa familiare coltivatrice”.

L'articolo 230-bis, comma 5, cod. civ. ha la *ratio* di contemperare la necessaria tutela della facoltà di disporre da riconoscere in capo al titolare con l'esigenza di consentire la continuazione dell'impresa ai familiari collaboratori (in luogo del diritto - loro riconosciuto in caso di alienazione dell'azienda - di

⁴ L'impresa familiare è ritenuta a natura individuale. Devesi pertanto ritenere valido - efficace il trasferimento dell'azienda che fosse disposto dal titolare in difetto del consenso dei partecipi (costoro potranno - eventualmente - avanzare domanda di risarcimento del danno).

⁵ Articolo 230-bis, comma 1, cod. civ. - *Impresa familiare*. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

⁶ Articolo 230-bis, comma 5, cod. civ. - *Impresa familiare*. In caso di divisione ereditaria [713 e ss., cod. civ.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipi di cui al comma 1 [trattasi dei familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare] hanno diritto di prelazione sull'azienda.

richiedere la liquidazione della quota loro spettante).

Deve ritenersi pressoché concordemente escluso dal sistema applicativo della norma in commento il trasferimento per causa di morte (in caso di morte dell'imprenditore, l'ordinamento parrebbe limitarsi a riconoscere in capo al lavoratore superstite il diritto a succedere nel solo diritto di godimento del fondo, bene produttivo; sul punto, si veda [articolo 49](#), L. 203/1982).

L'ambito applicativo dell'[articolo 230-bis](#), comma 5, cod. civ. sarebbe pertanto circoscritto al trasferimento attuato tramite contratto a titolo oneroso con prestazione corrispettiva fungibile (classificazione cui parrebbe non appartenere il patto di famiglia).

Ciò posto, è d'uopo osservare quanto segue: la finalità connessa al diritto di prelazione di cui all'articolo 230-bis, cod. civ. è simile rispetto alla finalità cui tende il patto di famiglia.

Lo scopo ultimo condiviso consiste nella tutela del processo di continuazione dell'attività imprenditoriale (nell'ambito della famiglia).

L'[articolo 768-bis](#), cod. civ. definisce *“patto di famiglia”* il *“contratto con cui [...] l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda [...]”*. L'articolo 230-bis, cod. civ. prevede che *“in caso [...] di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al comma 1 hanno diritto di prelazione sull'azienda”*.

Pare pertanto precario affermare che il patto di famiglia (strumento di trasferimento dell'azienda in ambito familiare) non costituisca atto di trasferimento cui fa menzione l'articolo 230-bis, comma 5, cod. civ..

Nel conflitto di cui il discendente - beneficiario del patto di famiglia (quest'ultimo - peraltro - potrebbe non aver prestato attività lavorativa per l'impresa familiare) è portatore rispetto ai familiari collaboratori (che invece hanno prestato continuativo apporto lavorativo) il Legislatore ha chiaramente voluto preferire i secondi (presumendo che, in relazione alla *ratio* della norma, i collaboratori familiari meglio possano garantire la continuazione dell'attività, scopo cui la disposizione tende).

Ne deriva quanto segue: se unici collaboratori di cui all'articolo 230-bis, cod. civ. sono i discendenti beneficiari del patto di famiglia, il patto di famiglia necessariamente potrà dirsi concluso nel rispetto delle disposizioni dettate per la disciplina dell'impresa familiare.

Se - invece - i collaboratori di cui all'articolo 230-bis, comma 1, cod. civ. non si esauriscono nei discendenti beneficiari del patto di famiglia, i primi dovranno poter esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 5, cod. civ.; parimenti deve dirsi con riferimento al caso in cui i collaboratori di cui all'articolo 230-bis, comma 1, cod. civ. non siano discendenti beneficiari del patto di famiglia: gli stessi dovranno essere messi in condizione di esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto.

Impresa familiare coltivatrice

L'impresa familiare coltivatrice ([articolo 48](#), L. 203/1982) è *species* del *genus* dell'impresa familiare. Trova pertanto disciplina - per quanto compatibile - con riferimento all'[articolo 230-bis](#), cod. civ. salve le norme di legge speciale che disciplinano il diritto di prelazione.

“L'impresa familiare coltivatrice è una specie del più ampio genus dell'impresa familiare disciplinata dall'articolo 230-bis, cod. civ.; alla prima sono quindi applicabili i principi relativi alla seconda in quanto compatibili; essa si configura come un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati, il cui fine è l'esercizio in comune dell'impresa agricola (Cassazione, sentenza n. 22732/2013)”.

L'[articolo 8](#), comma 10, L. 590/1965 consente ai componenti della famiglia coltivatrice (sono considerati membri della famiglia coltivatrice i familiari che prestano il loro lavoro nella normale conduzione del fondo, quando l'attività agricola è esercitata dai familiari in comune, continuativamente) di assicurare il consolidamento dell'impresa familiare allo scopo di raggiungere dimensioni economicamente efficienti.

La norma favorisce - in caso di cessazione della comune conduzione del fondo - i componenti della famiglia coltivatrice, consentendo loro di subentrare a chi ha cessato di far parte del processo di conduzione comune.

Il familiare che cessa la conduzione comune ha facoltà - entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data della cessata conduzione - di vendere la quota di sua partecipazione; in difetto, i familiari che prestano attività di lavoro (allo scopo d'impedire che l'inerzia del titolare si protragga oltre il termine previsto dalla legge) hanno il diritto di riscattare forzatamente la quota del familiare cessato.

L'istituto presuppone la comunione del fondo; interessa, quindi, la quota di comproprietà *pro indiviso* del fondo sul quale è esercitata l'impresa familiare coltivatrice: non si estende pertanto al fondo (o alla parte di fondo) che in esito a divisione dei beni comuni viene attribuito al dividendo (questo è il motivo per cui la divisione preclude il riscatto).

La Legge 55/2006 - introducendo l'[articolo 768-bis](#), cod. civ. - ha fatto salva l'applicazione delle disposizioni in materia di impresa familiare.

Poiché l'impresa familiare coltivatrice è *species* del *genus* impresa familiare, istituto - il primo - cui trova applicazione (anche) la norma di legge per il riconoscimento del diritto di prelazione (in quanto compatibile), il trasferimento dell'azienda attuato per il tramite del patto di famiglia che implichi il

trasferimento della quota del fondo oggetto di comproprietà non esclude il diritto di prelazione previsto *ex lege* in capo ai familiari.

Ciò posto, atteso che il diritto di prelazione è fattore d'ostacolo al pieno spiegarsi del trasferimento che fosse attuato per il tramite del patto di famiglia, deve essere precisato quanto segue.

L'istituto di cui all'[articolo 8](#), comma 10, L. 590/1965 presuppone che il fondo - la cui quota *pro indiviso* possa essere acquisita - sia oggetto di contitolarità del diritto di proprietà.

Se - quindi - il fondo è comune, il contitolare ha diritto di chiederne la divisione.

L'esercizio - entro il termine di 5 anni che decorre dal momento in cui il familiare ha cessato di far parte della conduzione comune - del diritto di domandare la divisione non è impedito dal riconoscimento del diritto *ex lege* di riscatto per l'acquisto della quota riconosciuto in capo ai componenti della famiglia coltivatrice.

L'articolo 8, comma 10, L. 590/1965 non impone - infatti - il vincolo di indivisibilità del fondo riconoscendo - invero - il diritto di riscatto al completamento del quinquennio maturato dalla data di abbandono della coltivazione comune.

L'esaurimento - entro il quinquennio - del procedimento di divisione, al pari della proposizione - entro il quinquennio - della domanda giudiziale di divisione (considerata la natura dichiarativa della sentenza che conclude il giudizio di divisione) esclude l'applicazione del diritto in commento.

Il maso chiuso

Occorre premettere che la disamina dell'istituto è circoscritta alla valutazione del profilo di presunta somiglianza - per l'ipotesi di successione per causa di morte del titolare del maso - rispetto agli effetti che si producono per il tramite del patto di famiglia (in relazione allo scopo cui tende l'istituto), in ipotesi di designazione del soggetto assunto per testamento (ma non solo).

Il maso⁷ è l'insediamento agricolo provvisto di autonomia economica; “*chiuso*” perché limitatamente disponibile, in relazione allo scopo di preservare la connotazione unitaria.

È detto - diversamente - indivisibile (anche per via ereditaria) in relazione al fatto che i diritti connessi con la conduzione si trasferiscono a titolo gratuito in capo al soggetto assunto del maso.

Il maso chiuso si trasferisce per causa di morte contestualmente al momento di apertura della successione; non viene a costituire oggetto di comunione ereditaria.

⁷ Il maso deve consentire il conseguimento di reddito medio annuo sufficiente ad assicurare l'adeguato mantenimento di famiglia composta da almeno 4 persone non superiore al limite del triplo del reddito annuo adeguato.

In ipotesi di successione legittima, gli eredi possono decidere chi debba assumere il maso (determinando il prezzo di assunzione)⁸.

Il testatore può - egli stesso - designare per testamento (a titolo di erede ovvero a titolo di legatario) il soggetto assuntore del maso, fissando il prezzo di assunzione⁹.

Il testatore ha parimenti il potere di escludere - con testamento - che uno (o più) dei suoi eredi possano essere chiamati all'assunzione.

In tal caso, l'Autorità giudiziaria (chiamata a decidere dell'assunzione) non può designare quale assuntore il soggetto che il testatore abbia espressamente escluso (anche per il caso in cui il soggetto escluso possenga - rispetto agli altri - i migliori requisiti previsti dalla legge).

Il testatore può escludere dall'assunzione anche i soggetti legittimari: questi ultimi, qualora dovessero essere destinatari - per effetto della successione - d'una quota di patrimonio inferiore alla quota di patrimonio loro riservata, avrebbero soltanto il diritto a conseguirne il conguaglio in valore (non il maso).

A prescindere dal fatto che la successione del titolare del maso chiuso sia regolata dalla legge o dal testamento, la legge riconosce al coniuge superstite (qualora non sia designato quale assuntore) che non sia in grado di provvedere con reddito proprio al mantenimento, il diritto al mantenimento¹⁰.

Qualora il defunto abbia discendenti minori di età che vivono nel maso, coeredi - questi ultimi - del soggetto chiamato alla assunzione del maso chiuso, i primi hanno diritto al mantenimento (nel maso) sino al raggiungimento della maggiore età (purché economicamente indipendenti).

Il loro diritto di ottenere - da parte del soggetto assuntore - la tacitazione della propria posizione di coerede è esigibile con il conseguimento della maggiore età.

Qualora il testatore sia titolare di più masi, può liberamente stabilire a chi assegnare ciascuno dei masi di cui è titolare¹¹.

Qualora l'eredità comprenda soltanto una quota di comproprietà del maso, l'individuazione convenzionale; testamentaria (o rimessa all'Autorità giudiziaria) dell'assuntore non pregiudica i diritti degli altri comproprietari.

⁸ In mancanza di accordo l'assuntore è individuato dall'Autorità giudiziaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17/2001 su istanza di anche uno soltanto dei coeredi. L'Autorità giudiziaria individua l'assuntore - sentito il parere della commissione locale per i masi chiusi - in relazione all'ordine di preferenza di cui alla norma citata.

⁹ Il prezzo di assunzione deve - altrimenti - essere convenuto tra assuntore ed eredi. In caso di mancato accordo viene determinato - su istanza di chi ne abbia interesse - determinato, da parte dell'Autorità giudiziaria, nel rispetto di quanto prevede l'articolo 20 della Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17/2001.

¹⁰ Il diritto al mantenimento del coniuge superstite è onere reale connesso alla titolarità del maso chiuso; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 540, cod. civ. (norma che riconosce al coniuge superstite il diritto di abitazione oltreché il diritto d'uso degli arredi della casa di abitazione) indipendentemente dalla capacità del coniuge superstite di provvedere al proprio mantenimento.

¹¹ In difetto di scelta ovvero in mancanza di accordo intercorso tra gli eredi, la legge chiama all'assunzione gli eredi secondo l'ordine fissato nell'articolo 14, Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17/2001.

Ove accadesse che a un erede comproprietario che lavora nel maso fosse per testamento o per altro titolo preferito un altro erede non comproprietario, al primo spetterebbe il diritto di prelazione per l'acquisto. Il detto diritto di prelazione prevale - sempre - rispetto agli altri diritti di prelazione previsti da diverse norme di legge.

Indivisibilità: conservazione giuridica del maso

Se l'erede o il legatario assuntore del maso trasferisce il diritto di proprietà del maso o parti del maso entro 10 anni dal momento dell'apertura della successione con uno o più atti tra vivi a favore di terzi è obbligato a procedere a divisione suppletoria.

L'assuntore che abbia trasferito il diritto di proprietà del maso è - quindi - obbligato a corrispondere alla massa ereditaria, su richiesta dei coeredi o dei loro discendenti, la differenza tra il ricavo conseguibile e il prezzo di assunzione.

L'articolo 38, Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17/2001 tenta di risolvere il problema del coordinamento tra la disciplina speciale del maso e la disciplina della impresa familiare dettata dal codice civile, stabilendo - allo scopo - che al maso chiuso gestito come impresa familiare debbano essere applicate *“le norme contenute nel codice civile, fermi restando i principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi”*.

Si reputano pertanto applicabili al maso chiuso le norme sull'impresa familiare che disciplinano gli utili e gli incrementi dei familiari, oltreché le norme che tutelano il loro diritto al mantenimento.

Sono inapplicabili, invece, le norme che incidono sulla proprietà unitaria del maso in tema di prelazione, in particolare, oltreché di trasferimento per atto tra vivi.

SCHEDA DI SINTESI

L'istituto del patto di famiglia è utilmente applicabile allo scopo di preservare l'unitaria prosecuzione dell'azienda agricola.



Si esclude l'esercizio del diritto di prelazione legale agraria che sarebbe riconosciuto in capo al conduttore coltivatore diretto nonché in capo al confinante proprietario coltivatore diretto.



Non è pacifica l'esclusione dei diritti di prelazione vantabili rispetto al fondo oggetto di liquidazione in natura trasferito - in attuazione del patto - dal discendente beneficiario al discendente non designato dall'imprenditore per la prosecuzione dell'azienda.



L'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 230-*bis*, comma 5, cod. civ. non è escluso dalla stipula del patto di famiglia.